

- l'articolo 13 della l.r. 97/2020, dispone che, al fine di promuovere la riduzione del consumo di energia e della emissione di gas inquinanti e climalteranti, la Giunta regionale è autorizzata a erogare contributi ai comuni finalizzati alla sostituzione o eventuale adeguamento, di impianti di climatizzazione invernale ad uso civile con impianti ad elevata efficienza energetica e a ridotte emissioni in atmosfera o con pompe di calore;

- lo stesso articolo 13, al comma 2, della l.r. 97/2020, prevede che il contributo debba essere riservato ai cittadini meno abbienti, sulla base del loro reddito ISEE;

Vista la delibera della Giunta regionale 9 dicembre 2015, n. 1182 (Nuova identificazione delle aree di superamento, dei Comuni soggetti all'elaborazione ed approvazione dei PAC e delle situazioni a rischio di superamento, ai sensi della l.n. 9/2010. Revoca DGR 1025/2010, DGR 22/2011) e, in particolare, l'allegato 2 che individua sessantatre comuni in cui sono concentrate le maggiori criticità in termini di qualità dell'aria con particolare riferimento agli inquinanti PM10 e No2;

Preso atto che, limitatamente alla annualità 2021, la Giunta regionale ha opportunamente deciso di assegnare contributi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), della l.r. 97/2020, ai sessantatre comuni individuati dalla d.p.g.r. 1182/2015 sopra richiamata, questo ai fini di massimizzare gli effetti dell'intervento in termini di miglioramento della qualità dell'aria e concentrazione delle risorse, mentre le annualità 2022 e 2023 saranno dedicate ai restanti comuni della Toscana;

Considerato opportuno continuare a sostenere l'attuazione di quanto disposto dalla legge in oggetto in modo sostenibile dal punto di vista economico, in particolare per i cittadini in maggiori difficoltà;

Considerato, inoltre, che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) del Governo prevede ingenti risorse rivolte alla missione 2 "rivoluzione verde e transizione ecologica" che interessa, tra i vari temi, quelli del sostegno alla mobilità sostenibile, all'energia rinnovabile e il finanziamento delle comunità verdi, le cosiddette "green community";

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a continuare e rafforzare le misure volte a sostenere economicamente i cittadini, con particolare riferimento a quelli meno abbienti, per la sostituzione o adeguamento di impianti di climatizzazione ad uso civile con impianti ad elevata efficienza energetica e a ridotte emissioni in atmosfera, tenendo conto anche delle misure previste dalla proposta di legge in oggetto;

più in generale, a prevedere ulteriori misure volte a contrastare le principali sorgenti da inquinamento da particolato PM10 e a migliorare la qualità dell'aria ambiente, con particolare riferimento ai temi della mobilità e al contenimento delle emissioni industriali e domestiche, anche tenendo conto degli strumenti previsti dall'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

Il Presidente
Antonio Mazzeo

ORDINE DEL GIORNO 30 luglio 2021, n. 169

Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 30 luglio 2021 collegato alla deliberazione del Consiglio regionale 30 luglio 2021, n. 85 (Integrazione alla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale "DEFR" 2021). In merito al progetto regionale "5 Agenda digitale, banda ultra-larga, semplificazione e collaborazione" - implementazione tecnologia 5G.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 30 luglio 2021, n. 85 (Integrazione alla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale "DEFR" 2021);

Visto il progetto regionale "5 Agenda digitale, banda ultralarga, semplificazione e collaborazione", relativamente all'implementazione nel territorio toscano della tecnologia 5G, nel quale, tra gli interventi, si evidenzia la necessità di effettuare: "analisi e valutazione di eventuali adeguamenti normativi ed elaborazione di linee guida per il dispiegamento della tecnologia 5G anche in collaborazione con altre istituzioni";

Preso atto che la materia in oggetto è attinente a vari ambiti di competenza, sia statale sia regionale, quali: la tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva statale; la tutela della salute, il governo del territorio e l'ordinamento della comunicazione, di competenza concorrente delle regioni;

Preso atto che la legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), riserva allo

Stato la definizione dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità intesi come valori di campo elettrico magnetico ed elettromagnetico, mentre alle regioni è demandata l'individuazione degli "obiettivi di qualità", intesi come criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

Preso atto quindi della legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49, (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), con la quale si norma la localizzazione, l'installazione, la modifica, il controllo ed il risanamento degli impianti di radiocomunicazione in attuazione della l. 36/2001;

Ricordato che sia la legge statale sia quella regionale richiamano il principio di precauzione sulla materia di impianti di telecomunicazione;

Ribadito che ai sensi dell'articolo 1, della suddetta l.r. 49/2011, la Regione al fine di garantire la tutela della salute umana e la salvaguardia dell'ambiente, con valutazioni delle condizioni espositive della popolazione a campi elettromagnetici:

- pone il rispetto del principio di precauzione, sancito anche dal trattato istitutivo dell'UE, come principio fondamentale di esercizio delle proprie competenze in materia di impianti di radiocomunicazioni;

- assicura che l'esercizio degli impianti muniti di titolo abilitativo si svolga nel rispetto degli obiettivi di qualità, dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione, l'ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti, il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche ed il conseguimento degli obiettivi di qualità;

Ricordato però che la l.r. 49/2011 si applica agli impianti fissi per le telecomunicazioni e radiotelevisivi disciplinati dalla l. 36/2001, operanti nell'intervallo di frequenza tra 100 KHz e 300 GHz;

Visto, infine, che molte amministrazioni locali, in attesa dei provvedimenti legislativi specifici, hanno assunto atti tesi (regolamenti ed ordinanze sindacali) a contenere e disciplinare la diffusione incontrollata di tali impianti;

Richiamati, infine, gli impegni emanati dal Consiglio regionale con la mozione 28 gennaio 2020, n. 2105 (In merito all'inquinamento elettromagnetico ed alla valutazione preliminare dell'impatto della tecnologia 5G anche in relazione alla saturazione dello spazio elettromagnetico) in ordine all'attuazione del principio di precauzione nelle attività di monitoraggio e di pianificazione degli impianti 5G e al coinvolgimento dell'ARPAT e delle autorità locali;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
E L'ASSESSORE COMPETENTE

a mettere in atto, nell'eventuale implementazione della nuova tecnologia 5G sul territorio toscano, tutte le misure precauzionali necessarie a tutelare la salute pubblica, in osservanza al principio di precauzione, sancito anche dal trattato istitutivo dell'Unione Europea, come principio fondamentale di esercizio delle proprie competenze in materia di impianti di radiocomunicazioni;

a concorrere, con i soggetti competenti, come previsto dalla legge statale (articolo 8, comma 1, l. 36/2001), all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute pubblica, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall'esposizione a campi elettromagnetici;

a garantire, per quanto di propria competenza, e comunque nell'ambito della Conferenza Stato Regioni rappresentando in tali sedi la presente volontà del Consiglio regionale della Toscana, la tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali la segretezza delle comunicazioni e della corrispondenza privata e la riservatezza dei dati personali;

a tutelare i cittadini toscani nella limitazione e monitoraggio di forme di pubblicità sempre più spesso aggressive ed implementate dalle nuove tecnologie.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4 comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

Il Presidente
Antonio Mazzeo

ORDINE DEL GIORNO 30 luglio 2021, n. 172

Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 30 luglio 2021 collegato alla deliberazione 30 luglio 2021, n. 85 (Integrazione alla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale "DEFR" 2021). In merito al progetto regionale 18 "Tutela dei diritti civili e sociali".

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la deliberazione 30 luglio 2021, n. 85 (Integrazione alla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale "DEFR" 2021);